

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.**

**Art. 60**

*Servizi di carattere straordinario(1)(2)*

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi di carattere straordinario per agevolare l' attivazione e l' esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di carattere straordinario, di cui al precedente articolo 22, lettera c), sentita l' Amministrazione provinciale.

La misura del contributo non può essere superiore a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza tra i ricavi effettivi ed il costo economico standardizzato riconosciuto al servizio effettuato e limitatamente al periodo di effettuazione.

Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale.

I contributi di cui al presente articolo possono essere integrativi di quelli previsti al precedente articolo 45 lettera d).

I contributi di cui sopra possono essere estesi a copertura dei disavanzi di esercizio di singole linee che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio - economiche particolari, presentano un rapporto costi - ricavi permanentemente inferiore ai parametri minimi fissati annualmente.

I contributi di cui al primo comma possono essere altresì concessi a Enti locali che, in forma singola o associata, esercitano, direttamente o mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni prive di qualsiasi servizio pubblico di linea.

L' ammissibilità al contributo di cui sopra è subordinata alla preventiva specifica autorizzazione dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta dell' Amministrazione provinciale competente.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

**2** Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.